

ACCORDO PER L'ACCESSO AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

ai sensi

- del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148
- del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94343 del 3 Febbraio 2016

VERBALE DI ACCORDO DI SOLIDARIETÀ

(dal 1° gennaio 2016 sole imprese con più di 15 dipendenti)
dal 1° luglio 2016 imprese da 6 a 15 dipendenti)

Addì 02/12/2016 in MONTIRONE (BS) presso WELLNESS & CO. S.R.L.
si sono riuniti i seguenti rappresentanti dell'impresa e delle RSU/OO.SS. della provincia di Brescia:


- per l'impresa WELLNESS & CO. S.R.L.
rappresentata da ALTIERI PATRIZIO
- per _____
(Associazione datoriale)
- nella persona di _____
- per FILCAMS CGIL nella persona di Leone Giuseppe con Delega Nazionale
- per FISASCAT CISL nella persona di Chiocci Valter con Delega Nazionale
- per UILTuCS UIL nella persona di Maestrelli Roberto con Delega Nazionale
- per _____ nella persona di _____

Premesso che:

- in data 18/11/2016 l'impresa WELLNESS & CO. S.R.L.
con sede legale a BRESCIA (BS) – VIA DALMAZIA N. 17/B
codice fiscale n. 03219410986, appartenente al settore TERZIARIO
Codice ATECO 2007 86.22.06

ha dichiarato una situazione di esubero di personale in un programma di riorganizzazione aziendale;

- la società WELLNESS & CO. S.R.L. applica due diversi CCNL al personale dipendente:
 1. CCNL STUDI PROFESSIONALI per il personale dipendente collegato alla matricola Inps 1517708476/00 per un totale di n. 8 unità;
 2. CCNL ACCONCIATURA ED ESTETICA per il personale dipendente collegato alla matricola Inps 1517476524/00 per un totale di n. 13 unità;
- le OO.SS., a seguito della comunicazione di cui sopra, hanno fatto richiesta di incontro;
- il numero dei dipendenti in esubero come indicato in procedura ammonta a 12 unità;
- dopo ampia discussione, le OO.SS. hanno proposto all'azienda la sottoscrizione di un accordo di solidarietà e il conseguente ricorso alla prestazione dell'assegno di solidarietà ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dell'art. 6 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94343 del 3 Febbraio 2016;



Tutto ciò premesso

L'impresa accetta la proposta delle OO.SS. e individua nell'accordo di solidarietà una alternativa alla riduzione degli organici.

Pertanto, considerato che:

- l'impresa, occupa n. 21 dipendenti, di cui 19 a tempo pieno e 2 con contratto a tempo parziale;
- l'orario di lavoro ordinario applicato è di 40 ore settimanali; i lavoratori con contratto a tempo parziale osservano un orario di lavoro rispettivamente di 28 e di 38 ore settimanali;

le Parti concordano quanto segue:

1. L'orario di lavoro sarà ridotto di una percentuale massima del 40%, secondo lo schema di seguito riportato, suddiviso per le singole unità produttive.
2. Il contratto di solidarietà troverà applicazione nei confronti dei seguenti lavoratori (in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione), il cui orario di lavoro viene ridotto e articolato come segue:

UNITA' PRODUTTIVA BRESCIA (BS)– VIA FLERO N. 46

L'azienda esaminerà la possibilità, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive e alla fungibilità del personale interessato in relazione alle professionalità esistenti, a porre in atto forme di rotazione del personale stesso; inoltre per i lavoratori coinvolti la maturazione degli istituti contrattuali verrà garantita integralmente per i ratei di Ferie, Permessi e Ex-Festività.

Per alcune figure di mansioni quali Medici Estetici, Nutrizionisti e medici in generale si concorda che non verrà applicata alcuna riduzione in quanto indispensabile la presenza al fine dei requisiti tecnico-professionali per consentire l'apertura dei Centri.

I trattamenti di integrazione salariale saranno anticipati mensilmente dall'azienda e successivamente recuperati tramite conguaglio, nelle modalità previste dalla legge.

3. Qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, l'impresa potrà modificare in aumento l'orario ridotto, nei limiti del normale orario contrattuale, comunicandola - con un preavviso di 2 giorni - alle OO.SS. e ai lavoratori interessati (di cui è previsto il consenso).
4. Il regime di solidarietà entrerà in vigore il 05/12/2016 e scadrà il 04/03/2017
5. L'impresa attuerà il seguente programma volto a superare l'attuale situazione di difficoltà (oppure programma di gestione del personale in sofferenza):
Mantenimento delle Unità Produttive tramite una incisiva revisione delle strategie di marketing ed il recupero di margini di efficienza e di produttività.

Letto confermato e sottoscritto.

Firme:

- per l'impresa


Altieri Patrizio



- per l'associazione datoriale


- per FILCAMS

CGIL | Leone Giuseppe




- per FISASCAT

CISL | Chiocci Valter



- per UILTuCS

UIL | Maestrelli Roberto



- per _____